

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3853

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MILIOTO, CRAXI

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Agrigento

Presentata il 2 aprile 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende istituire una nuova casa da gioco in Sicilia, il *casinò* della Valle dei Templi, nel comune di Agrigento.

Si tratta di una iniziativa importante per la valorizzazione dell'immenso patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed ambientale che caratterizza la zona.

Una iniziativa che consentirebbe di promuovere il turismo combattendo il fenomeno della disoccupazione e rilanciare l'economia del territorio.

È ormai evidente che i divieti del codice penale non possono più essere considerati collegati al disvalore del gioco d'azzardo sotto il profilo sociale altrimenti si dovrebbe constatare che il primo soggetto che abitualmente compie un'attività considerata moralmente illecita è proprio lo

Stato con i vari giochi e lotterie (lotto, superenalotto, totocalcio, gratta e vinci, eccetera), alcuni dei quali, per modalità di gioco e alea di rischio, si avvicinano sempre di più al gioco d'azzardo vero e proprio.

Tali giochi devono essere considerati, come lo sono in tutto il mondo, come attività ludiche e ricreative spesso collegate a periodi di vacanza.

Certamente l'istituzione di una casa da gioco comporta una precisa regolamentazione per evitare l'insorgere di fenomeni malavitosi e per garantire la massima trasparenza del gioco stesso e questo giustifica le disposizioni previste dalla presente proposta di legge a presidio di tali irrinunciabili esigenze.

Un atteggiamento differente, in un'Europa sempre più integrata e in un sistema

globale del commercio internazionale, è a nostro giudizio un inutile sacrificio per l'economia italiana che non impedisce ai cittadini che giocano di farlo in giro per l'Europa e per il mondo, disertando località suggestive e ricche di valori culturali del nostro Paese verso le quali si potrebbe attrarre anche una significativa quota di turismo internazionale.

Alle argomentazioni richiamate occorre aggiungere una ulteriore osservazione che sorge spontanea: non è infatti comprensibile la scelta secondo la quale le uniche deroghe e quindi le uniche case da gioco esistenti da tempo in Italia debbano essere tutte collocate al nord (Sanremo, Campione d'Italia, Saint Vincent e Venezia).

La presente proposta di legge è composta da cinque articoli che innovano il quadro legislativo vigente, prevedendo l'istituzione della casa da gioco nel comune di Agrigento.

L'articolo 1, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale autorizza l'apertura della casa da gioco e disciplina le modalità di rilascio della relativa autorizzazione.

L'articolo 2 prevede l'adozione di un regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco al fine di garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità.

L'articolo 3 dispone che la titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetti al comune nel cui territorio è localizzata la stessa, mentre le modalità della ripartizione dei proventi della gestione della casa da gioco sono disciplinate dall'articolo 4.

L'articolo 5 prevede, infine, un meccanismo di controllo sull'attività della casa da gioco, attribuendo al presidente della regione Sicilia il potere di sospendere o revocare l'esercizio della casa da gioco in casi previamente determinati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione).

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Agrigento.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della regione Sicilia, per non più di venti anni, ed è rinnovabile.

ART. 2.

(Regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco).

1. Il presidente della regione Sicilia, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, contemplando l'assoluto divieto di accesso per i minori di anni diciotto, per i residenti nei comuni limitrofi, nonché per tutti i soggetti che si trovano in specifiche condizioni soggettive ostative;

b) la registrazione delle presenze per altre categorie di soggetti da individuare;

c) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; è comunque ammesso il gioco con *slot-machine*;

d) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

e) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione

amministrativa e il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

ART. 3.

(Titolarità dell'esercizio della casa da gioco).

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Agrigento, nel cui territorio è localizzata la casa da gioco, e alla provincia.

2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito dal comune e dalla provincia di Agrigento direttamente attraverso un'azienda municipalizzata, o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale pubblico, ovvero attraverso una società che gestisce l'esercizio in regime di concessione.

3. Il comune e la provincia con proprie deliberazioni, disciplinano:

a) l'ipotesi di concessione a terzi della gestione della casa da gioco;

b) le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni;

c) le qualità morali e le condizioni economiche che devono offrire il concessionario e il personale addetto;

d) le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate dall'articolo 4, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione, e i relativi controlli;

e) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale e provinciale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste dalla concessione medesima.

ART. 4.

(Ripartizione delle entrate).

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 70 per cento al comune e alla provincia di Agrigento, con l'obbligo per tali amministrazioni di destinare tali proventi alle attività connesse allo sviluppo turistico e in particolare alla ricettività alberghiera, ai trasporti, alla promozione turistica e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché delle attività economiche tradizionali locali;

b) il 30 per cento alla regione Sicilia con l'obbligo di destinare tale importo allo sviluppo e al miglioramento delle strutture turistiche e di trasporto del proprio territorio.

2. Il versamento della quota di cui alla lettera *b)* del comma 1 è effettuato dal comune e dalla provincia di Agrigento ogni anno, entro venti giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo.

ART. 5

(Controllo dell'attività. Sospensione e revoca della concessione).

1. 11 presidente della regione Sicilia, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2 o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0043390